

Comune di Prignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 del Reg.	OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla proroga delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033, Legge n.145 del 30/12/2018-Modifica ed Integrazione D.G.C. n.129 del 09/12/2019.	
Data 03.12.2020		

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **dicembre** alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.:

	PRESENTI	ASSENTI
GIOVANNI DI MARTINO - SINDACO		SI
ANNA MARIA CASO - ASSESSORE VICE SINDACO	SI	
RAFFAELE CUCCURULLO - ASSESSORE	SI	

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Vincenzo Galano.

Il Vice-Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO che

- Con D.G.C. n. 129 del 09/08/2019 avente ad oggetto: “*Legge n. 145 del 30/12/2018 – Atto di indirizzo relativo alla proroga concessioni demaniali sino al 31/12/2033*”, la G.C. nel valutare le varie sfaccettature circa l’applicazione della norma statale alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali deliberava, tra l’altro:
 - a. Di prendere atto e condividere facendola propria la procedura con cui l’ufficio preposto sta dando esecuzione agli obblighi di cui alla Legge 145/2018 contemperando le regole nazionali con i principi sovraordinati di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, come esplicitato e in premessa chiarito;
 - b. Di fornire i seguenti indirizzi operativi all'Ufficio Demanio per la formalizzazione della suddetta proroga, da applicarsi mediante specifico atto ricognitivo:
 - pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a richiedere agli aventi diritto la produzione di una formale istanza di proroga ex legge 145/2018, nel quale sia specificato che non potranno usufruire della prevista proroga i Concessionari che non sono in regola con i pagamenti degli importi dovuti a tutto il 2019 e/o che sono stati destinatari delle diffide emesse dall'Ente per omesso versamento dei canoni di concessione e/o dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali e che, nel frattempo, non hanno provveduto a regolarizzare l'intera posizione debitoria e/o i Concessionari che hanno in corso procedimenti per aver realizzato innovazioni sine titolo sulle aree demaniali in concessione;
 - descrizione, all’interno del suddetto avviso, della documentazione da allegare ed il fac-simile dell'istanza;
 - istruttoria con verifica della seguente documentazione:
 - i. autocertificazione resa nelle forme di legge circa l'iscrizione della ditta concessionaria alla CCIAA nella specifica sezione;
 - ii. autocertificazione resa nelle forme di legge di regolarità in ordine alla normativa antimafia ed assenza di carichi pendenti resa ai sensi dell'art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000;
 - iii. dichiarazione attestante l'avvenuto accatastamento dei manufatti assentiti, ovvero dichiarazione di non necessarietà;
 - iv. planimetria aggiornata della "stato di fatto" redatta da tecnico abilitato con accurata specifica di ogni utilizzo delle diverse zone demaniali e relativa distinta superfici (per ogni opera riportare: metri quadri di occupazione, destinazione d'uso, classificazione tecnico giuridica tra area scoperta, facile rimozione, difficile rimozione, pertinenza demaniale);
 - v. asseverazione dello stesso tecnico di cui sopra: (i) dell'evidenza che non vi sono opere ulteriori rispetto a quanto descritto nello "stato di fatto";(ii) che lo "stato di fatto" risponda esattamente a quanto autorizzato nella concessione demaniale di cui si chiede la proroga ed a quanto risulta nel modello D1 (o D3 in caso di modifiche) depositato in

atti e caricato a Sistema (in alternativa il tecnico dovrà evidenziare le difformità riscontrate ed avviare le necessarie pratiche per la regolarizzazione, laddove possibile. Nelle more della definizione di dette pratiche, la concessione potrà essere prorogata soltanto in relazione allo stato autorizzato);

- vi.** pagamento di tutti i canoni demaniali richiesti sino alla data di presentazione dell'istanza di proroga;
 - vii.** versamento diritti di istruttoria di € 516,00;
 - viii.** modello Dichiarazione TARI.
- c.** Di approvare l'Avviso Pubblico e la relativa modulistica che, allegata alla presente dichiarazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO, altresì, che:

- Ad oggi il quadro normativo nazionale risulta modificato dai recenti DPCM emessi a seguito dello stato di emergenza sanitario causato dalla pandemia da COVID-19 attraverso i seguenti provvedimenti:
 - art.182 “ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO” comma 2 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, di seguito riportato: “Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”;
 - DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020, convertito nella legge n.126 in data 14/10/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, che

all'art.100 – “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale” che al comma 1 riporta: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 , nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

- art. 100 comma 4 con il quale è previsto che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.

RITENUTO che, nelle more del procedimento di revisione definitivo del quadro normativo nazionale e comunitario e fatta salva ogni iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, appare opportuno dare avvio ai procedimenti di natura ricognitiva finalizzati alla definizione della legittimità dei rapporti concessori in essere, presupposto indispensabile, ai fini della prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine del 31/12/2020. Poiché come ribadito dalla sentenza del 06/03/2019 della terza sezione penale della Corte di Cassazione, “... *l'eventuale proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime...omissis...non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte dell'autorità competente, dei requisiti richiesti ,per il rilascio del rinnovo. Ed infatti la proroga è applicabile soltanto ad alcune tipologie di concessione, circostanza che impone una verifica da parte della competente amministrazione sul rilievo che la proroga, riguardando una concessione valida ed ancora in essere, presuppone un controllo circa la sussistenza di tale condizione e la permanenza dei requisiti richiesti per il suo rilascio, il che implica, ancora una volta, l'esigenza di una verifica (Sez.3, n.33170 del 09/04/2013, dep.31/07/2013, Rv.257261)*”.

CONSIDERATO:

- che per la rilevanza delle conseguenze sull'economia di Praiano, non è sostenibile attendere la risoluzione definitiva dell'incertezza derivante dal presunto contrasto tra la disciplina interna ed il diritto europeo in merito all'illegittimità della normativa sulle proroghe ex lege della scadenza delle Concessioni Demaniali e che, pertanto, la previsione dell'art. 1 comma 682 della Legge n. 145 del 30/12/2018 sia una indispensabile misura di sostegno per il settore turistico, ancor più penalizzato a seguito degli effetti economici della pandemia da Covid-19, come confermato dalla L. 77/2020 di conversione del D.L. n° 34/2020.

- che appare necessario procedere nella direzione indicata dalle Regioni Italiane e dal Legislatore nazionale, poiché il Demanio marittimo è soltanto materia di competenza concorrente (giova ricordarlo,

il Comune opera quale esecutore di funzioni delegate e su bene di proprietà dello Stato) e, ad oggi, non si ritiene che l'Amministrazione comunale possa esimersi dal rispetto delle disposizioni imposte o suggerite (atto ricognitivo).

DATO ATTO:

-che compete alla Giunta comunale valutare nonché fornire espressa indicazione dei canoni amministrativi delle attività da intraprendere in merito all'applicazione della normativa sulle concessioni demaniali marittime a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio dello Stato il 30 dicembre 2019 n. 145, che ha stabilito la rideterminazione della durata delle concessioni in anni 15 dalla sua entrata in vigore e quindi fino al 1 gennaio 2034;

- che resta fermo che la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui le indicazioni che si forniscono sono esclusivamente funzionali all'individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto estensivo della durata temporale, riscontrata e valutata la completezza della procedura posta in essere dagli Uffici competenti in merito all'assolvimento degli oneri di pubblicità e trasparenza;

- che sono già pervenute da tempo al protocollo generale dell'Ente alcune istanze di sollecito da parte dei concessionari che richiedono al Comune di Praiano di esprimersi formalmente in merito.

EVIDENZIATO:

-che sono attualmente in corso alcuni interventi sul territorio del Comune di Praiano che interessano aree afferenti il Demanio Marittimo ed in particolare le aree in località la Gavitella e Marina di Praia;

-che l'attuazione di tali interventi produrrà mutamento sulla disponibilità delle aree già concesse e/o oggetto di richiesta di nuove concessioni demaniali marittime;

- che sulla base dell'esperienza maturata durante la stagione balneare 2020, come concordato con il competente ufficio della Capitaneria di Porto – Locamare Positano, risulta necessario provvedere alla regolamentazione della balneazione nelle aree e negli specchi acquei in località Gavitella ed in località Marina di Praia, con l'individuazione dei punti di accesso al mare e degli spazi riservati alla nautica da diporto;

- che l'innalzamento del canone minimo a partire dal 1° gennaio 2021 stabilito per legge pari ad € 2.500,00 quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità potrebbe indurre alcuni concessionari appartenenti a categorie protette, quali i pescatori ed i diportisti locali, a rinunciare alla possibilità di veder prorogata la propria concessione;

RITENUTO:

-che l'attuazione di quanto previsto con la D.G.C. n.129/2019 consentirà alle imprese la ripresa degli investimenti, ridando vitalità all'intero Settore Balneare e al conseguente indotto, potendo peraltro ricorrere al credito bancario;

- che i recenti eventi atmosferici che hanno flagellato le nostre spiagge impongono una urgente

determinazione da parte dell'Ente data la necessità di investimenti infrastrutturali di carattere duraturo;
- che l'estensione delle concessioni demaniali darà stabilità ai livelli occupazionali sul nostro territorio, in considerazione del fatto che le aziende operanti nel Settore costituiscono una eccellenza del nostro made in Italy;

EVIDENZIATO che, a fronte del provvedimento di estensione, alcune aziende potranno valutare l'opportunità di investire risorse nell'ammodernamento delle infrastrutture incrementando così la qualità dell'offerta turistica;

VISTO:

- il TUEL n. 267 del 2000 e ss. mm.ed ii. ;
- in particolare l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di approvare tutte le suddette premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare all'ufficio Demanio gli indirizzi operativi di cui alla D.G.C. 129/2019 per formalizzare la suddetta estensione, da attuare con urgenza vista la prossima scadenza dei titoli vigenti alla data del 31/12/2020 e da applicarsi mediante specifico atto ricognitivo;
- 3) Di stabilire che per quanto attiene le concessioni demaniali in località Gavitella, queste potranno essere soggette ad una "sospensione" nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dia esecuzione agli interventi di cui al "*PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, CONTRASTO AL FENOMENO DELL'EROSIONE MARINA, RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA GAVITELLA*"- CUP: F99J15000090004 – CIG: Z611DC8E6B, approvato con determinazione n. 40 del 11/05/2018 - Reg. Gen. n. 107 del 11/05/2018 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e fatto salvo il limite temporale fissato al 31/12/2033, ad una rimodulazione in relazione alla nuova organizzazione degli spazi concessi e/o concedibili;
- 4) Di stabilire che per quanto attiene l'estensione delle concessioni dei tavolini in Marina di Praia, destinati alla vendita dei biglietti e delle escursioni, presenti in area demaniale, una volta completata l'attuazione degli interventi relativi al "*Progetto di manutenzione straordinaria aree di rimessaggio barche da pesca. Fondi PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"*", che prevede la riqualificazione dell'area, queste potranno essere rimodulate anche attraverso la revoca e l'eventuale delocalizzazione nell'area destinata ad accogliere le biglietterie ed in generale le attività di promozione turistica, vendita e commercio di taxi boat, escursioni e diving.
- 5) Di stabilire che nell'attuazione dell'estensione temporale delle concessioni relative agli specchi

acquei in Marina di Praia, questi potranno essere oggetto di rideterminazione, in attuazione di eventuali accordi di programma da stabilire con il Comune di Furore, da valutarsi anche in considerazione dell'incremento, stabilito per legge, del canone minimo quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, che potrebbe ledere in particolare il diportismo locale ed i pescatori locali;

- 6) Di stabilire relativamente agli specchi acquei in concessione al Comune di Praiano, di avviare le procedure finalizzate all'ottenimento dell'estensione stabilita dalla Legge 145/2018 e di avviare le procedure finalizzate all'assegnazione della gestione degli spazi concessi ai sensi dell'art. 45 bis secondo quanto disposto dal Decreto Dirigenziale Regionale n.133/2010, considerando l'opportunità, da valutarsi su esplicita istanza dell'attuale affidatario, di conservare vigenti i rapporti giuridici in essere fino al completamento della nuova procedura di assegnazione, al fine di non generare un depauperamento del bene pubblico concesso.
- 7) Di demandare al Responsabile del Settore Demanio la predisposizione di tutti gli atti amministrativi volti alla definizione dell'intervento;
- 8) Di trasmettere la presente per conoscenza e/o per gli adempimenti di competenza:
 - Al Segretario Generale;
 - Al Servizio Finanziario ed al Servizio Demanio;
- 9) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000 ess.mm.ii.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Maria Caso

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo GALANO

Prot. n. 10108

Lì, 03.12.2020

- ❑ Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi.
- ❑ Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

-è stata affissa all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

-è divenuta esecutiva il giorno _____;

- ❑ - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- ❑ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano